



COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE

Deliberazione n° 137

in data 16/06/2016

Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

RINNOVO CONVENZIONI PER CONCESSIONE AREE PUBBLICHE PER INSTALLAZIONE STAZIONI RADIO BASE PER TELFONIA CELLULARE . SOCIETA' H3G E ALTRI GESTORI . ATTO DI INDIRIZZO .

L'anno **duemilasedici**, e questo giorno **sedici** del mese di **giugno** alle ore **18:45** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Alessandro Bandini	Sindaco	*	-
2	Favilla Maria	Vicesindaco	*	-
3	Roventini Massimiliano	Assessore	*	-
4	Russo Antonio	Assessore	*	-
5	Elisa Malfatti	Assessore	*	-
			5	0

Partecipa il Dott. Giorgio Ghelardini ViceSegretario Generale del Comune.

Il Sig. Alessandro Bandini nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 38 del 10.03.2004, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione alla società H3G spa di aree pubbliche per l'installazione di stazione radio base di diffusione e ricezione del segnale telefonico, e precisamente presso lo stadio comunale e in località Belvedere;

Premesso che in data 10.05.2004 è stata sottoscritta con la società H3G spa la convenzione repertorio n. 32 conforme allo schema approvato con la citata deliberazione N. 38/2011 detta convenzione è stata registrata in data 03.08.2011 al n. 5473 serie III;

Appurato:

- ⇒ Che con la citata convenzione è stata concessa in via provvisoria un'area dell' stadio comunale per la realizzazione della stazione radio stabilendo un corrispettivo a titolo di canone di locazione dell'importo di € 25.000,00;
- ⇒ Che la società H3G spa ha depositato in Comune una denuncia di inizio attività in data 21.04.2008 pratica n. 146;
- ⇒ Che con successiva deliberazione della giunta comunale n. 127 del 23.05.2011, esecutiva, è stato approvato lo schema di concessione definitiva dell'area su cui è stata edificata la stazione radio;
- ⇒ in data 01/08/2011 con rep. 71 del 2011 il Comune e la società H3G spa hanno sottoscritto un atto per la concessione di area pubblica da destinare all'installazione di stazione radio base per la telefonia cellulare – c/o Stadio Comunale, nella porzione di terreno identificata al N.C.T. Foglio n.°7, Particella n.° 1481, prevedendo un canone di concessione annuo di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00)- registrato in data 02/09/2011 presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Asti al n.° 5473 - Serie 3;
- ⇒ che detta convenzione è stata stipulata per la durata di 9 anni con decorrenza dal 01.01.2011 e quindi scadenza naturale al 01.01.2020;

Atteso:

- ⇒ Che la società H3G spa ha manifestato con nota del 16.03.2015 la richiesta di ridurre il canone di concessione in considerazione di sopravvenute valutazioni di politica aziendale nonché di mutate condizioni del mercato delle locazioni e di richieste da parte della pubblica amministrazione di razionalizzare le infrastrutture di telecomunicazione;
- ⇒ Che a seguito di colloqui e contatti telefonici è emerso che la richiesta di H3G si basa su un'effettiva mutazione delle condizioni di mercato;
- ⇒ Che tuttavia l'esigenza che ha il gestore della telefonia di contenere i costi di gestione e quindi di ottenere una riduzione del canone da parte del Comune, deve essere temperata con l'interesse pubblico che consiste sia nel garantire ai cittadini un efficace e funzionale servizio di telefonia mobile, sia di consentire al Comune di beneficiare di un adeguato introito a titolo di canone di concessione dell'area pubblica su cui insistono le stazioni radio base della telefonia cellulare;
- ⇒ Che nelle more di definizione del nuovo rapporto contrattuale con la società H3 per il rinnovo della concessione del terreno di cui si tratta, è stato concordato un impegno da

parte di detta società di stabilire quale corrispettivo a favore del Comune di San Vincenzo il canone di importo ridotto come di seguito quantificato, nonché al redazione a suo carico del progetto un nuovo impianto tecnologico di collegamento alla rete di telefonia cellulare nella frazione di San Carlo;

- ⇒ Che con accordo – quadro n. 412258-10 la società H3G ha commissionato alla ditta Arkigeo Officina Design srl di FIRENZE la redazione del progetto del nuovo impianto di telefonia cellulare per la frazione di San Carlo;
- ⇒ Che , sempre nelle more di definizione del nuovo rapporto contrattuale , è stato convenuto che la società H3 fornisca al Comune alcuni elaborati tecnici necessari al fine di adottare un piano territoriale per le installazioni di stazioni radio di telefonia mobile;
- ⇒ Che con analogo accordo – quadro n. 508397 in data 08.04.2016 la società H3G ha commissionato alla stessa Arkigeo Officina Design srl di FIRENZE la redazione di un serie di elaborati utilizzabili per la redazione di un piano territoriale per l'istallazione di stazioni radio della telefonia mobile;
- ⇒ Che anche detti elaborati sono stato consegnati al Comune nei giorni passati;
- ⇒ Che alla luce di quanto deliberato dal consiglio comunale con l'atto di indirizzo n. 41 del 28.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune dovrà dotarsi di un piano territoriale che disciplini l'installazione di impianti e supporti per il servizio di telefonia mobile, per cui gli elaborati sopra menzionati saranno valutati nell'ambito del procedimento di adozione del corrispondente piano territoriale;
- ⇒ - che la redazione degli elaborati di cui sopra ha comportato un onere a carico della società H3g del seguente importo :
 - Progetto impianto telefonia a San Carlo € 8.658,00
 - Piano territoriale€ 14.550,00

Considerato :

- ⇒ Che le argomentazioni su cui si basa la richiesta di riduzione del canone di locazione hanno un loro fondamento;
- ⇒ Che avendo sostenuto un onere per le attività progettuali sopra menzionate la società H3g può essere esonerata dal pagamento del canone per l'anno corrente il cui importo, stabilito in base ai criteri di seguito elencati, risulta inferiore alla spesa sostenuta;
- ⇒ Che occorre definire alcuni indirizzi operativi per la struttura amministrativa stabilendo criteri oggettivi in base ai quali si possa quantificare un canone di locazione di importo inferiore a quello precedente;
- ⇒ Che i parametri oggettivi di riferimento sono :
 - ⇒ a) la superficie di terreno occupata per l'installazione della stazione radio;
 - ⇒ b) la proporzionalità del canone rispetto all'entità della superficie occupata;
 - ⇒ c) l'esistenza o meno di una stazione radio di cui beneficiare;
 - ⇒ d) la quantificazione di un importo minimo che comunque deve essere garantito al Comune attenendosi alle direttive dell' ANCI ;

Visti gli schemi dei contratti di locazione da sottoscrivere con H3G alle stazioni radio ubicate rispettivamente allo stadio comunale e presso il serbatoio piezometrico dell'acquedotto comunale;

Visto l'articolo 48 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 da cui si desume la competenza della giunta comunale per l'adozione del presente provvedimento;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49,1° comma e 147 bis del D.Lgs n. 267 del 2000

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese

DELIBERA

- ⇒ le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ⇒ di approvare i seguenti criteri che dovranno essere osservati nella quantificazione del canone annuo di locazione:
 - Importo minimo annuo di € 10.000,00 quale valore mediano tra il minimo e il massimo quantificato dall'ANCI;
 - equiparazione del canone minimo di € 10.000,00 a una superficie ceduta pari a 15 mq.;
 - aumento del canone di un quindicesimo – 1/15 per ogni metro aggiuntivo di superficie ceduta ;
 - aumento del canone annuo nella misura del 50% in caso di utilizzo di una struttura già installata di proprietà del Comune, e quindi senza alcun onere di investimento per la società titolare della concessione;
 - il canone di cui ai punti b) e c) è commisurato ad una singola delimitazione di impianto e qualora l'impianto stesso sia utilizzato anche da altri gestori oltre al primo concessionario, tutti i gestori, hanno l'obbligo di richiedere e sottoscrivere l'atto di variazione della prima concessione, per l'assunzione degli obblighi relativi.
 - il canone di cui al punto e) è aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore oltre al primo e la concessione verrà adeguata per la nuova sottoscrizione;
 - in caso di rimozione volontaria o coatta della occupazione di uno dei gestori, si disporrà la conseguente variazione e sottoscrizione della concessione con riduzione del canone di occupazione del sito;
- ⇒ di procedere al rinnovo dei contratti di locazione con la società H3G da redigersi nel rispetto degli indirizzi di cui al punto 2) con la precisazione che il rimborso degli oneri di redazione degli atti progettuali descritti sarà disposto dal Dirigente responsabile che:
 - a) ne accerti la loro utilizzabilità in relazione all'attività di pianificazione e di intervento dell'ente ;
 - b) ne stabilisca il rimborso mediante conguaglio sul canone di locazione dilazionato in almeno cinque anni;
- ⇒ di incaricare il Dirigente del Settore Servizi per il territorio e Attività produttive di quantificare il canone per la stazione radio dello stadio comunale e quello della stazione presso il serbatoio piezometrico in base ai criteri approvati con il presente provvedimento e per la durata di nove anni;
- ⇒ Il Dirigente del Settore Servizi per il territorio e Attività produttive provvederà a

redigere e sottoscrivere il contratto di locazione intervenendo in nome e per conto del Comune di San Vincenzo e rispetterà i criteri di cui al punto2) per la quantificazione del canone di locazione di ulteriori società richiedenti ;

⇒ Gli indirizzi gestionali contenuti nel presente provvedimento saranno applicati anche nei confronti di ogni altro gestore della telefonia mobile.

LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 134, 4° comma del D,Lgs n. 267/2000

Con separata votazione e con voti unanimi espressi a scrutinio palese

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Alessandro Bandini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giorgio Ghelardini

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 137 del 16/06/2016

- E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. in data, ai Signori Capigruppo Consiliari come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. in data, al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il**:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
F.to Alessandro Bandini

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giorgio Ghelardini

La presente copia è conforme all'originale

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giorgio Ghelardini

San Vincenzo li,

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ Che la deliberazione G.C. n° 137 del 16/06/2016

- E' stata affissa all' Albo Pretorio on line il e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al come prescritto dall'articolo 124, D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. in data, ai Signori Capigruppo Consilia ri come prescritto dall'articolo 125 D.Lgs n. 267/2000.
- E' stata comunicata, con lettera n. in data, al signor Prefetto come prescritto dall'articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il**

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

San Vincenzo li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lucio D'Agostino